

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

## LI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 1° DICEMBRE 1950

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	545
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	545
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
CACCIATORE: Modificazione all'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, sull'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1577) . . . . .	546
PRESIDENTE . . . . .	546, 547, 548
SPOLETI, <i>Relatore</i> . . . . .	546, 548
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE . . . . .	546, 547, 548
TOMBA . . . . .	546, 548
PERTUSIO . . . . .	547, 548
CACCIATORE . . . . .	547
GIAVI . . . . .	547
PETRUCCI . . . . .	548
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifica dell'articolo 82 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte valori da parte degli uffici postali succursali). (1631) . . . . .	549
PRESIDENTE . . . . .	549
SALVATORE, <i>Relatore</i> . . . . .	549

<b>Proposte di legge (Discussione):</b>	PAG.
BETTINOTTI: Modificazioni all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e agli articoli 30 e 33 del regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, recante norme per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato. (838). . . . .	550
PRESIDENTE . . . . .	550, 551, 552, 553
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	550, 551
SPOLETI, <i>Relatore</i> . . . . .	550, 552, 553
MONTICELLI . . . . .	550, 551, 553
LOMBARDI RICCARDO . . . . .	550, 552
SALERNO . . . . .	550, 551
ORLANDO . . . . .	551, 553
VERONESI . . . . .	552
PETRUCCI . . . . .	552
DUCCI . . . . .	553
PERTUSIO . . . . .	553
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	553

**La seduta comincia alle 9,45.**

SEMERARO SANTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Borsellino e Viale.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che alla discussione della proposta di legge n. 1577 partecipa il proponente, onorevole Cacciatore.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

**Discussione della proposta di legge del deputato Cacciatore: Modificazione all'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, sull'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1577).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Cacciatore: Modificazione all'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, sull'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Come i colleghi ricorderanno, questo provvedimento era venuto a noi, in un primo tempo, per l'esame in sede referente; poi la Presidenza della Camera ne autorizzò, su richiesta della Commissione, l'esame in sede legislativa.

Prego il relatore, onorevole Spoletti, di riferire.

SPOLETI, *Relatore*. Non ho molto da aggiungere a quanto già dissi nella sede referente.

L'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, che ci viene proposto di modificare, si esprime così nel suo primo comma: « I posti di gruppo C vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame tra il personale dipendente di ruolo e non di ruolo e delle ricevitorie che, alla data predetta, sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al grado per il quale il concorso viene bandito ».

L'onorevole Cacciatore, considerando il lungo periodo di tempo intercorso dalla data di entrata in vigore della legge predetta — 21 maggio 1950 — ad oggi, o che intercorrerà fino al giorno in cui il concorso sarà bandito, non ritiene giusto, né per gli interessati, né per l'amministrazione stessa la limitazione, per la partecipazione al concorso, soltanto agli impiegati che possedevano il titolo di studio alla data di entrata in vigore della legge stessa. A parte il fatto che l'anzianità del titolo di studio non è stata mai richiesta per i concorsi statali, da questa limitazione deriva un danno sia a coloro che hanno conseguito il titolo posteriormente al 21 maggio 1950, sia all'amministrazione che — se la legge non fosse modificata — si troverebbe ad avere minore possibilità di scelta.

Per queste considerazioni, l'onorevole Cacciatore è dell'avviso che si debba consentire

la partecipazione al concorso anche a coloro che hanno conseguito il titolo di studio in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge.

A me pare che le ragioni addotte dall'onorevole Cacciatore siano valide. Non v'è motivo alcuno perché questo concorso — che ancora non è stato bandito — debba essere precluso ad alcuni dipendenti dell'amministrazione che pure sono in possesso del titolo di studio idoneo.

Per questo invito la Commissione a dare la sua approvazione alla proposta di legge in esame.

Ritengo, per altro, che alla formulazione dell'articolo unico che la compone potrebbe essere apportata una modifica, anzi una soppressione, che mi riservo di presentare sotto forma di emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. In linea di massima non ho difficoltà ad accedere alla proposta dell'onorevole relatore. Vorrei soltanto far presente a lui ed ai colleghi della Commissione che il provvedimento, che si vuole modificare, fu da me predisposto, nella mia qualità di Ministro dell'epoca, su richiesta di alcuni funzionari, i quali mi fecero notare la loro particolare condizione di svantaggio. E, trattandosi di un provvedimento eccezionale, questi funzionari mi pregarono di stabilire un limite nel tempo, in virtù del quale fosse loro assicurato di poter accedere ad un grado superiore. Ho voluto soltanto fare la storia del provvedimento, e non intendo sollevare alcuna pregiudiziale.

TOMBA. Debbo sollevare i miei dubbi sui risultati della proposta in esame, non sul buon intendimento del proponente. Noi commetteremmo una ingiustizia nei riguardi di quegli impiegati anziani che già da tempo attendono una sistemazione adeguata. Pur aderendo, in linea di massima, alla proposta di legge, penso che si potrebbero conciliare le due esigenze, della legge e della proposta, facendo due sessioni di esami: una per gli anziani, cioè per coloro che, alla data della legge, erano già nelle condizioni prescritte, e l'altra per coloro che hanno conseguito il titolo di studio in epoca successiva.

Non v'è dubbio che, in seguito all'applicazione della proposta in esame, le possibilità di scelta per l'amministrazione sarebbero maggiori; ma dobbiamo pur considerare che quegli impiegati, i quali giustamente attendevano dalla prima legge la dovuta

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

sistemazione, si troveranno di fronte concorrenti freschi di studi e quindi più preparati, anche se con minore esperienza, perdendo così quei vantaggi che la legge loro assicurava.

**JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.** Il Consiglio di Stato non approverebbe un bando di concorso con due sessioni di esami.

**PERTUSIO.** Ciò che ha detto il collega Tomba è molto fondato. L'onorevole Jervolino ci dice che il provvedimento fu emanato con uno scopo ben preciso. Oggi, invece, del beneficio verrebbero a fruire altri funzionari, in concorrenza con i veri destinatari, diciamo così, del provvedimento. Si verificherebbe, quindi, un cambiamento sostanziale. Perciò desidero che la Commissione si soffermi a considerare se è giusto o meno che il provvedimento, il quale in origine avrebbe dovuto recare beneficio ad un determinato numero di funzionari, oggi si estenda ad altri che probabilmente saranno in condizioni di superare i primi nel concorso.

**CACCIATORE.** La lettera e lo spirito della legge consistono nell'aprire la strada a tutti coloro che posseggono un determinato titolo di studio. Ora, se il concorso fosse stato bandito immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento, sarebbe stato logico che ne venissero esclusi coloro che non possedevano il titolo di studio richiesto; invece il concorso non è stato ancora bandito, e altri funzionari, che nel frattempo hanno conseguito il titolo di studio, accampano il diritto di parteciparvi. Perché escluderli? Comprendo la preoccupazione di arrecar danno ai primi beneficiari del provvedimento: ma qui si tratta di concorso e non si può pensare ad un vantaggio preconstituito o ad un diritto acquisito. Nessuno può vantare diritti fino a quando non abbia partecipato al concorso.

Ecco perché io insisto sulla mia proposta, pregando anche la Commissione di considerare che la prassi generale mai stabilisce, come data valevole per il possesso di un requisito, la data di entrata in vigore della legge che prevede il bando di un concorso, ma sempre quella del bando stesso. La mia proposta tende appunto a correggere l'errore, a mio avviso, commesso nella speranza che il concorso potesse essere bandito subito.

**JERVOLINO ANGELO RAFFAELE.** Ripeto, anzitutto, la premessa che non ho alcuna pregiudiziale da porre. Ho voluto semplicemente rendere edotta la Commissione, a titolo confidenziale, della storia della legge. Le osservazioni dell'onorevole Cacciatore sarebbero più che fondate se al concorso non

partecipassero elementi non di ruolo; ma, purtroppo, non è così.

Il danno esiste per coloro che il provvedimento sollecitarono. L'onorevole proponente si preoccupa di allargare la cerchia dei concorrenti; però non tiene conto che la finalità che il Ministro dell'epoca intese di conseguire verrebbe ad essere frustrata, così come verrebbero pregiudicate le aspettative del personale che sollecitò il provvedimento.

**GIAVI.** La genesi della legge ci è stata ampiamente illustrata dal suo autore. È chiaro, dunque, che la legge intendeva dare uno sbocco di carriera a determinati funzionari, che evidentemente il Ministro ritenne meritevoli del beneficio. Non è, quindi, una legge di carattere generale, ma indirizzata a favorire quel determinato gruppo di funzionari.

Con la proposta Cacciatore si cambia lo scopo della legge. Vorrei perciò proporre all'attenzione della Commissione la possibilità di stabilire una via di compromesso. Il concorso è solo per esami: non lo si potrebbe invece bandire per titoli e per esami, al fine di dare all'anzianità il suo peso ed il suo valore nella graduatoria?

**PRESIDENTE.** La proposta dell'onorevole Giavi costituirebbe una radicale modifica, anche al di là delle intenzioni della proposta Cacciatore. Credo opportuno, senza volere, con questo, porre limiti alla volontà della Commissione, restare nell'ambito della questione sostanziale: se esistano o no diritti preconstituiti a favore di un determinato numero di funzionari.

**CACCIATORE.** La finalità di una legge è l'interesse generale, l'interesse dell'amministrazione. Nel caso specifico, si deve dare all'amministrazione la possibilità di fare una cernita in un campo più vasto e riconoscere uguali possibilità di carriera a quanti siano in possesso di uguali titoli. Di questa finalità suprema della legge noi dobbiamo tener conto.

Quando la legge fu fatta, esisteva un certo numero di funzionari in condizioni di inferiorità rispetto al titolo di studio che possedevano. Se il concorso fosse stato bandito entro un ragionevole periodo di tempo, evidentemente il problema non sarebbe sorto; invece troppo tempo è passato, ed altri funzionari si sono aggiunti ai primi, nelle medesime condizioni.

Né vale l'argomentazione dei fuori ruolo, i quali, se in possesso del titolo richiesto, hanno diritto di parteciparvi. C'è tutta una legislazione in corso, intesa appunto a sistemarli. Sarebbe assurdo che un fuori ruolo, il quale in un esame dimostrasse di possedere

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

qualità superiori a quelle di un funzionario di ruolo, non dovesse aver riconosciute queste sue qualità.

Per queste ragioni, non vedo come si possa considerare modificata la sostanza della legge dal provvedimento da me proposto: esso serve a dare un legittimo riconoscimento a coloro che, nelle more del concorso, abbiano conseguito un titolo di studio che li rende idonei a parteciparvi.

Né posso essere d'accordo con l'onorevole Giavi di bandire il concorso per titoli e per esami, perché faremmo agli impiegati dell'amministrazione postelegrafonica un trattamento diverso dagli altri impiegati statali.

Vorrei, infine, precisare che la mia proposta di legge non ha l'intenzione di favorire determinate categorie o determinati gruppi: essa persegue un fine di carattere assolutamente generale.

PERTUSIO. Concordo in linea di massima con i concetti espressi dall'onorevole Cacciatore: e cioè che la legge deve normalmente provvedere non ad un interesse particolare, bensì ad un interesse generale, e che nei concorsi di Stato il limite di tempo per il titolo di studio si riferisce sempre al momento dell'emanazione del bando.

Ma se noi intendiamo riferirci alla *ocasio* o *ratio legis*, dobbiamo riconoscere che con quel provvedimento, su richiesta di determinati funzionari che si trovavano in particolari condizioni, si volle recar loro un particolare beneficio. Ora, evidentemente, il numero dei partecipanti al concorso verrebbe ad essere aumentato, ledendo, in tal modo, una legittima aspettativa.

Si tratta, a mio avviso, di una questione di giustizia.

PRESIDENTE. Poiché nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPOLETI, *Relatore*. Le obiezioni che sono state sollevate non mi smuovono dalla mia opinione. In sostanza si tratta di questo: essendo scoperti alcuni posti di grado superiore, alcuni funzionari chiesero ed ottennero l'emanazione di un bando di concorso per la copertura di quei posti.

Noi, però, più che del disagio di coloro che avevano la speranza di essere in pochi, dobbiamo preoccuparci degli interessi dell'amministrazione. Diamole, dunque, la possibilità di una maggiore scelta. D'altra parte, la preparazione teorica e più recente — motivo di preoccupazione di qualche collega — avrà un valore limitato, perché gli esami saranno tecnici, e indubbiamente sarà più pronto, più

idoneo al successo, colui che avrà una maggiore esperienza di vita amministrativa e tecnica.

PRESIDENTE. Il disegno di legge consta di un articolo unico. Ne do lettura:

« Il primo comma dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229: Modificazione all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è modificato come segue: le parole « alla data predetta », sono sostituite con le parole « alla data dei relativi bandi ».

Vi è un emendamento del relatore per sostituire l'ultima parte dell'articolo da « le parole ecc. » fino alla fine, con la seguente formulazione: « le parole « alla data predetta » sono soppresse ».

SPOLETI, *Relatore*. Ritengo superflua la dizione « alla data dei relativi bandi », in quanto la prassi normale è sempre in questo senso.

TOMBA. Voterò contro l'emendamento, perché esso lascia inalterata la sostanza della proposta dall'onorevole Cacciatore, che io non mi sento di approvare, perché non mi sento di commettere un'ingiustizia.

PETRUCCI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento, appunto perché esso non modifica la proposta dell'onorevole Cacciatore.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento. Ho qui il testo della legge, la cui lettura chiarirà ogni dubbio. Nell'articolo 12, al primo comma, si dice che quel determinato numero di posti è riservato a coloro che, a quella data, posseggono il titolo di studio; in un comma successivo, invece, vien detto: « Con la stessa norma di cui al primo comma saranno messi a concorso i posti dei gruppi A e B, limitatamente al 25 per cento di quelli che si renderanno vacanti dopo l'applicazione del presente articolo ».

Come vedete, questa legge dà una sistemazione definitiva a tutto il personale dell'amministrazione. C'era una parte che si trovava in una condizione *sui generis*, e la mia preoccupazione fu di adeguarla al personale delle altre amministrazioni dello Stato. La prima applicazione della legge è a favore del personale che possedeva il titolo all'epoca della sua emanazione; per gli altri, che il titolo conseguirono o conseguiranno in epoca posteriore, vi sarà una successiva sistemazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Spoleti.

(È approvato).

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 82 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte valori da parte degli uffici postali succursali). (1631).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 82 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte valori da parte degli uffici postali succursali).

Il relatore, onorevole Salvatore, ha facoltà di riferire.

SALVATORE, *Relatore*. Per la legge del maggio 1933, i titolari degli uffici postali con gestione contabile propria dovevano effettuare i prelevamenti di carte valori in rapporto alla cauzione versata: il prelevamento non poteva superare l'ammontare del doppio della cauzione. In conseguenza dell'aumento dei valori postali, tale rapporto, con i decreti legislativi del marzo e del novembre 1947, venne elevato rispettivamente al quadruplo e al decuplo della cauzione versata.

Anche tale ulteriore limite essendosi dimostrato sperequato, con il disegno di legge in esame s'intende apportare una sostanziale modifica all'articolo 82. I titolari degli uffici predetti potranno rivolgere le richieste alla direzione provinciale, dalla quale contabilmente dipendono, per un compendio di carte valori postali che corrisponda presumibilmente al fabbisogno di un mese. Le ricevitorie succursali e le agenzie, situate nei capoluoghi di provincia, possono fare le richieste in qualsiasi giorno del mese, tenendo conto della consistenza esistente nell'ufficio all'atto della richiesta.

È un provvedimento di natura funzionale e regolamentare da applicarsi in attesa che tutti i rapporti vengano regolati con disposizioni interne, nell'ambito e nei limiti delle possibilità discrezionali del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Invito, perciò, la Commissione a volerlo approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«L'articolo 82 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, modificato con i decreti legislativi 20 marzo 1947, n. 427, e 8 novembre 1947, n. 1468, è sostituito dal seguente:

«I titolari degli uffici con gestione contabile si riforniscono dalla Direzione provinciale dalla quale contabilmente dipendono, di carte valori postali in quantità corrispondente al presumibile fabbisogno di un mese, prendendo per base il consumo verificatosi nel mese precedente e tenendo conto della consistenza esistente in ufficio all'atto della richiesta».

«Per quanto riguarda le ricevitorie succursali e le agenzie aventi sede nei capoluoghi di provincia, le richieste, entro il limite fissato nel modo anzidetto, possono essere fatte in qualsiasi giorno del mese tenendo conto della consistenza esistente in ufficio all'atto della richiesta».

«Le Direzioni provinciali hanno facoltà di ridurre l'importo delle richieste ad un limite inferiore a quello stabilito, quando lo ritengano necessario o comunque conveniente per le esigenze del servizio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

«La presente legge avrà effetto fino al 30 giugno del secondo anno successivo a quello della sua pubblicazione».

Decorso il termine suddetto, le modifiche da apportare alla disciplina del rifornimento di carte valori postali saranno stabilite, nei limiti del potere regolamentare spettante al Governo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto col Ministro del tesoro».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

**Discussione della proposta di legge del deputato Bettinotti: Modificazioni all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e agli articoli 30 e 33 del regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, recante norme per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato. (838).**

PRESIDENTE. Segue, all'ordine del giorno, la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bettinotti: Modificazioni all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e agli articoli 30 e 33 del regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, recante norme per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato.

Desidero fare una premessa. Ho posto all'ordine del giorno questa proposta di legge perché in questo senso mi ero impegnato con la Commissione, malgrado che il relatore, onorevole Spoleti, me ne avesse fatto rilevare l'incompletezza, e malgrado che il Governo mi avesse fatto sapere che era imminente la presentazione di un disegno di legge, concordato fra le varie amministrazioni, che riordina l'intera materia delle concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato. Penso che il Sottosegretario Mattarella possa darci informazioni più precise.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo ha tardato a presentare il disegno di legge, a cui ha accennato l'onorevole Presidente, a causa di alcune divergenze che erano sorte tra il Ministero dei trasporti e quello del tesoro. Queste divergenze sono state eliminate la settimana scorsa, ed è stato raggiunto il pieno accordo, così che in una delle prossime sedute del Consiglio dei Ministri il disegno di legge sarà certamente esaminato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Spoleti.

SPOLETI, *Relatore*. Indubbiamente, la proposta di legge dell'onorevole Bettinotti ha, nei confronti del preannunciato disegno di legge, lo svantaggio di occuparsi di una parte e non di tutta la materia. Io debbo dire francamente che sarebbe più agevole lavorare su tutta la materia anziché su una parte soltanto di essa. C'è da rilevare, poi, che anche, per la parte di cui si occupa, questa proposta ha bisogno di modifiche. Iniziare, dunque, la discussione di una materia tanto vasta, occupandoci soltanto di una parte per poi inquadrarla quando giunga il resto, non ritengo che sia cosa troppo ben fatta. Infine, c'è da rilevare che la proposta di legge ha avuto il parere sfavorevole della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. L'articolo 40 del regolamento prescrive che, in caso di parere contrario della Commissione finanze e tesoro, se questa dopo richiesta della Commissione competente lo riconfermi, occorre deliberare a Commissioni riunite.

MONTICELLI. Noi dobbiamo, però, esaminare egualmente la proposta perché, se anche noi saremo del parere della Commissione finanze e tesoro, non ci sarà bisogno di procedere a Commissioni riunite.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro è contraria per quel che concerne il profilo finanziario.

LOMBARDI RICCARDO. La pronuncia sfavorevole sugli aspetti finanziari non implica rigetto dell'intera proposta. Inoltre il parere che ci è stato comunicato è troppo generico.

PRESIDENTE. La mia premessa era un invito ad esser pratici. A noi, ora, si presenta la questione se il parere espresso sia motivato oppure no. Io posso riconoscere che sia troppo sommario; però, egualmente, debbo dare atto che mi trovo di fronte ad un parere negativo. Siccome c'è un onere finanziario per lo Stato, che deriva dalle concessioni, il rigetto per le conseguenze finanziarie significa rigetto per la questione sostanziale. Poiché c'è un testo ministeriale elaborato, perfezionato e concordato col Ministero del tesoro, che assorbe in gran parte la proposta Bettinotti, io sarei dell'avviso di portare il nostro esame addirittura su tale testo, il quale, essendo stato approvato, come ho detto, dal Ministero del tesoro, non potrà non essere approvato dalla Commissione finanze e tesoro. Così noi avremmo eliminata la principale difficoltà: quella di carattere finanziario.

Se la Commissione vorrà egualmente discutere la proposta, di fronte all'eventualmente riconfermato parere contrario della Commissione finanze e tesoro, dovrò chiedere alla Presidenza della Camera la convocazione delle Commissioni riunite.

SALERNO. Ricordo ai colleghi della Commissione che io sono stato fra coloro che hanno insistito perché questa proposta di legge fosse messa all'ordine del giorno. Adesso si ripetono gli stessi argomenti per i quali la proposta è stata sempre soggetta a continui rinvii. Qui ci sono due questioni fondamentali. Una, di carattere tecnico: si dice, infatti, che è imminente la sistemazione di tutta la materia e che sarebbe bene che il particolare fosse assorbito nel generale. Ciò può essere esatto da un punto di vista astratto di perfezione legislativa. Ma c'è l'altra questione, di carattere politico, che io

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

considero preminente. La proposta Bettinotti mira giustamente ad adeguare una particolare situazione alle nuove istituzioni repubblicane e democratiche. Come possiamo ammettere, per esempio, che il gran cacciatore della ex casa reale fruisca ancora della carta di libera circolazione? Per me, il progetto Bettinotti costituisce la purificazione di un piccolo settore; perciò ritengo, per ragioni di decoro e per ragioni politiche, che si debba addivenire alla sua discussione. Mi associo, quindi, pienamente all'osservazione dell'onorevole Lombardi, che non basta il contrario avviso della Commissione finanze e tesoro per far respingere un progetto di legge, tanto più che io non ritengo esatto quel giudizio. Esaminando la proposta di legge si nota subito che, tranne la nuova concessione ai deputati della Costituente, le altre risultano diminuite rispetto alle precedenti. Sicché, in ultima analisi, non vi dovrebbe essere un appesantimento per il bilancio dello Stato, bensì un alleggerimento.

Concludo invitando la Commissione a non abbandonare la proposta Bettinotti, che merita la nostra approvazione per il suo significato politico.

ORLANDO. Condivido l'opinione del collega Salerno che la proposta Bettinotti rappresenti un'economia per le ferrovie dello Stato. Per questo penso che noi dobbiamo chiederne l'esame a Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Orlando che il Regolamento impone di chiedere prima alla Commissione finanze e tesoro se essa insista nel parere espresso.

MONTICELLI. Ma, prima ancora, noi dobbiamo esprimere il nostro dissenso, e questo dissenso non può che derivare da una discussione — che dobbiamo ancora iniziare —, in seguito alla quale il Presidente potrà fare presenti alla Commissione finanze e tesoro i nostri argomenti che speriamo riescano a convincerla.

SALERNO. Sono d'accordo. È una giusta richiesta. Bisogna che ci sia il dissenso di questa Commissione rispetto al parere espresso dall'altra. E per arrivare ad ottenere il dissenso è necessaria la discussione.

MONTICELLI. E il dissenso dev'essere limitato alla questione finanziaria.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Vorrei dire qualche cosa, soprattutto per quanto riguarda il nostro progetto. Quando, alcuni mesi fa, il Governo ha comunicato che il disegno di legge era già pressochè definito, dava una notizia perfettamente esatta. Il disegno di legge si trovava

difatti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri da dove poi fu restituito al Ministero dei trasporti a causa di alcune divergenze che si erano verificate tra questo ed altri dicasteri. Oggi posso dire che tutte queste divergenze sono state superate.

Questo per precisare lo stato attuale della questione e per rassicurare i colleghi che il Governo non ha nessuna intenzione e nessun interesse a procrastinare la situazione esistente. Il Governo intende risolverla, sia attraverso il suo progetto, sia attraverso altri progetti, come quello Bettinotti che potrebbe, spero, essere discusso più adeguatamente e più organicamente assieme al disegno di legge governativo. Contesto, però, in linea di fatto, l'affermazione dell'onorevole Salerno, secondo cui il disegno di legge Bettinotti porta seco una riduzione di onere finanziario. La proposta di legge Bettinotti si è pressochè limitata all'esame ed alla modifica soltanto di due o tre dei vari articoli che regolano questa materia, nelle due leggi che la trattano: e, per giunta, credo che la riduzione di oneri si riferisca ad alcune categorie le quali già non godono più della carta di libera circolazione. Quando l'onorevole Salerno parla del gran cacciatore di corte, io debbo rispondergli che questo personaggio non esiste più e che di conseguenza neppure la carta di libera circolazione gli viene più rilasciata.

Vorrei pregare la Commissione di considerare che la proposta di legge Bettinotti ha bisogno di essere integrata minutamente, perché, mentre presenta gravi lacune, contiene alcune inclusioni non più rispondenti alla odierna situazione. Difatti, si parla ancora di ministri di Stato, che non esistono più, e non si prevede il permanente per i Ministri e Sottosegretari che potrebbero non essere deputati o senatori. Ciò, per convincerci che, attraverso il disegno di legge predisposto dal Governo e che contempla tutta la materia, la Commissione sarebbe in grado di fare un esame molto più approfondito ed organico.

Per quanto riguarda gli oneri più o meno gravi che può comportare questa proposta di legge o il disegno di legge d'iniziativa governativa, rilevo che la maggiore o minore onerosità di un provvedimento va giudicata nel suo complesso e non limitandone l'esame ad un solo articolo, il quale può modificare soltanto situazioni specifiche e di singole categorie.

Per questi motivi, ed essendo ormai veramente imminente la trattazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri, mi permetto di insistere nel pregare la Com-

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

missione di voler rinviare l'esame di questa proposta di legge.

Per quanto riguarda gli ex consiglieri nazionali, preciso che essi non godono più del permanente, perché la norma che dava diritto agli ex parlamentari di usufruire della carta di libera circolazione è stata abolita con la legge tuttora vigente. Il ripristino, per gli ex parlamentari, è previsto, come nella proposta Bettinotti, — naturalmente con le opportune esclusioni — nel disegno di legge preparato dal Ministero dei trasporti.

LOMBARDI RICCARDO. L'onorevole Sottosegretario ci ha preannunciato la presentazione del disegno di legge ministeriale, e ci ha invitati a rinviare puramente e semplicemente la proposta di legge Bettinotti. Io penso che i due testi potrebbero essere utilmente concordati.

Se noi deliberassimo di non aderire all'opinione della Commissione finanze e tesoro, e quindi mettessimo in atto la procedura indicata dal Presidente (riesame della proposta da parte della IV Commissione ed eventualmente, poi, discussione a Commissioni riunite), penso che ciò potrebbe costituire uno stimolo per il Governo ed una garanzia per noi, perché, se nel frattempo il Governo sarà in grado di presentare alla nostra Commissione il suo progetto di legge, è chiaro che noi discuteremo quello e non questo, o tutt'e due insieme. Se, invece, il Governo non fosse in grado di presentare il suo progetto di legge, resterebbe acquisito che noi discuteremo la proposta Bettinotti. E ciò avrebbe un significato politico, nella considerazione di due aspetti della proposta: primo, limitazione di alcune concessioni; secondo, acquisizione, come controparte, di un giusto riconoscimento all'Assemblea Costituente, la prima Assemblea liberamente eletta che il popolo italiano abbia avuto dopo il fascismo.

VERONESI. Io sono per il rinvio.

PETRUCCI. Concordo con l'onorevole Veronesi e trovo esatta la tesi del Sottosegretario.

SPOLETI, *Relatore*. Non v'è dubbio che, qualora la presentazione del disegno di legge non venisse procrastinata, l'abbinamento della discussione della proposta Bettinotti col disegno stesso risulterebbe più vantaggioso. È questa, del resto, la proposta dell'onorevole Lombardi.

Perciò io riterrei di aderire alla proposta dell'onorevole Lombardi, anche per dare modo all'onorevole Sottosegretario di sollecitare la presentazione del disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Se i colleghi mi consentono, riassumo i termini della questione. La Commissione mi sembra orientata nel senso di giudicare non sufficientemente motivato il parere della Commissione finanze e tesoro, ed è favorevole alla proposta Bettinotti. Allora, io inviterei il relatore, onorevole Spoleti, con una relazione sugli aspetti finanziari della proposta, ad aprire la discussione in modo che la Commissione sia in grado di documentare la sua eventuale deliberazione di non aderire al parere della Commissione finanze e tesoro.

SPOLETI, *Relatore*. La proposta di legge dall'onorevole Bettinotti s'impone con un carattere di urgenza. Ci sono delle situazioni di fatto che vanno corrette di fronte ai nuovi istituti ed al cambiamento di regime, per cui è indubbio che alla legge 5 dicembre 1941 e al regio decreto 29 gennaio 1942 si debbano apportare delle modificazioni sostanziali e formali. Sostanziali, in quanto vanno soppresse alcune concessioni che non hanno più ragione d'essere ed aggiunte invece talune altre, sorte dalla nuova situazione politica. Formali, in quanto riguardano la nomenclatura.

Esaminiamo le prime, che sono le sole che interessino dal punto di vista dell'onere finanziario. Alcune categorie cessano dall'usufruire del beneficio: i personaggi di corte, i ministri di Stato, i direttori aggiunti dell'amministrazione ferroviaria, i Collari dell'Annunziata, l'alto commissario delle ferrovie. Di fronte a questo sollievo economico, c'è l'appesantimento derivante dalla concessione ai membri dell'Assemblea Costituente e ai Segretari generali della Camera e del Senato. Su questi nuovi oneri dev'essere polarizzata la nostra attenzione.

Da un computo molto sommario, ho visto che i nuovi oneri sono assolutamente irrilevanti. Basta considerare quanti dei membri della Costituente hanno conseguito il diritto a tale concessione indipendentemente da quella carica. Il gravame economico, solo per quei pochi che tale diritto non hanno acquisito attraverso altre benemerienze, non è tale che possa giustificare il parere contrario della Commissione finanze e tesoro. Penso che con questa sola motivazione noi possiamo rinviare la proposta alla IV Commissione per il riesame, pregandola, in caso di insistenza nel rigetto, di spiegarcene i motivi.

PRESIDENTE. Si potrebbe integrare la proposta del relatore facendo rilevare alla Commissione finanze e tesoro che il problema va guardato sotto un profilo di ordine poli-

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

tico, che è certamente molto più importante di quello finanziario. Mi pare che in questo senso sia orientata la nostra Commissione. E bisogna anche far notare che gli eventuali oneri derivanti da questo riconoscimento ai costituenti dovrebbero essere assunti direttamente dal Tesoro, per la natura stessa del provvedimento.

**MONTICELLI.** Sono d'accordo col relatore sull'opportunità di segnalare alla Commissione finanze e tesoro che il provvedimento non determina un aggravio, ma un alleggerimento di spesa. E per provarlo basta raffrontare, con quelle della proposta Bettinotti, le vecchie concessioni stabilite dalla legge 1941, nell'articolo 2. Esso dice che « le carte di libera circolazione per l'intera rete dello Stato sono concesse ai principi e principesse d'Italia (concessione che viene soppressa); ai cardinali residenti in Italia (viene mantenuta); ai cavalieri dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, alle loro consorti e vedove (viene mantenuta solo per le vedove); ai Ministri Segretari e Sottosegretari di Stato in carica (viene mantenuta); ai ministri di Stato, alle loro consorti e vedove (viene soppressa); al ministro della real casa, al primo aiutante, al gran cacciatore, ecc. (viene soppressa); agli accademici d'Italia (viene soppressa); ai senatori del regno e consiglieri nazionali fino alla cessazione del mandato (viene mantenuta, con la sostituzione delle dizioni); al direttore generale delle ferrovie (viene mantenuta); ai consiglieri di amministrazione delle ferrovie ed al capo gabinetto del ministro delle comunicazioni, purché abbiano esercitato il mandato almeno per due anni ». Notate l'incongruenza della legge in vigore. Per i deputati e senatori occorrono dieci anni di mandato, mentre per un capo gabinetto o un consigliere di amministrazione son sufficienti due anni. Mediante la proposta Bettinotti, che eleva a dieci anni tale limite, si conseguirà un notevole risparmio. Viene infine soppressa anche la concessione all'ex commissario straordinario delle ferrovie, che non esiste più.

Concludendo, noi troviamo non un piccolo risparmio, ma un notevole alleggerimento, per cui credo che abbiamo validi argomenti in appoggio della nostra tesi.

**DUCCI.** Vorrei un chiarimento. Quale è il numero complessivo delle concessioni e quale, approssimativamente, l'onere che ne deriva?

**SPOLETI, Relatore.** Le concessioni sono circa undicimila. Quanto all'onere che ne deriva non sono in grado di rispondere.

**ORLANDO.** Concordo con l'onorevole Monticelli.

**PERTUSIO.** Mi sembra che l'elencazione fatta dal collega Monticelli sia sufficientemente probante. Tuttavia, se anche ci fosse un onere, questo non sarà certamente eccessivo. Mi permetterei di suggerire al relatore di predisporre un accertamento preciso per confortare l'opinione della nostra Commissione con dati di fatto.

**PRESIDENTE.** Chiudiamo allora questa discussione preliminare con l'intesa di trasmettere alla Commissione finanze e tesoro la nostra deliberazione di dissenso dal parere contrario, motivandola con questi elementi: 1°) noi riteniamo che la proposta di legge Bettinotti comporti, indipendentemente dalla questione dei costituenti, un alleggerimento; 2°) facciamo osservare l'opportunità che la Commissione finanze e tesoro si pronunci espressamente sulla proposta Bettinotti relativa ai costituenti, sottolineando il carattere politico di questa concessione e facendo presente che l'onere relativo dovrebbe essere imputato al Tesoro e non alle ferrovie dello Stato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

**CACCIATORE:** « Modificazione all'articolo 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, sull'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e telecomunicazioni ».

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	12

*(La Commissione approva).*

e del disegno di legge:

« Modifica all'articolo 82 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi (limite

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1950

delle richieste di carte valori da parte degli uffici postali succursali)». (1631).

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Favorevoli . . . . .	31
Contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Angelini, Baldassari, Cara, Caroniti, Colasanto, Cotani, De Caro Gerardo, De Martino Alberto, De Palma, Ducci, Farinet,

Gallico Spano Nàdia, Giannini Olga, Girolami, Imperiale, Lombardi Riccardo, Mainera, Mazza, Momoli, Monterisi, Monticelli, Orlando, Pertusio, Petrucci, Salerno, Salvatore, Semeraro Santo, Spoleti, Suraci, Tomba, Veronesi.

*Sono in congedo:*

Borsellino e Viale.

**La seduta termina alle 12,30.**